

COMUNE DI AVOLASCA

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 4

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **SEDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:30** all'aperto presso l'area attrezzata adiacente la Sala Consigliare al fine di poter mantenere il distanziamento sociale imposto dalla corrente pandemia – Covid 19, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRAGNOLATI Michele	Sindaco	Presente
PRATO Federico	Consigliere	Presente
SEMINO Marta	Consigliere	Presente
SZENTESI Anamaria	Consigliere	Presente
CARTASEGNA Giancarlo	Consigliere	Presente
BAGNASCO Elena	Consigliere	Presente
SEMINO Michele	Consigliere	Presente
CASASCO Stefano	Consigliere	Presente
CORTELLO Alessandro	Consigliere	Presente
SEMINO Roberto	Consigliere	Assente
CANEVARO Stefano	Consigliere	Presente

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gragnolati Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, è stata istituita per il Comune di Avolasca l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. prevedendo l'aliquota del 0,20%;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.lgs. 360/1998;

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto n. 360, art. 1 comma 3 sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s. m. e i. - e deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Atteso che l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dal Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale Irpef, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha esteso all'anno 2019 e seguenti il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali, vigente sino al 31/12/2018;

Dato atto che, nell'ottica di contenimento della politica tributaria dell'Ente, sino all'anno 2019 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, già vigente per l'anno 2018;

Preso atto, dopo avere effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di fissare una nuova aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, come meglio evidenziato nel dispositivo della presente deliberazione, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per la realizzazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione 2020 e precisando che il mancato aumento dell'addizionale comunale Irpef renderebbe difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi, anche in considerazione dei numerosi tagli ai bilanci comunali;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà;

Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola dallo 0,2% allo 0,8%;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale;

Visto l'art. 151, 1° comma del D.lgs. 267/2000, aggiornato al D.lgs. 118/2011 – coordinato con il D.lgs. 126/2014 – in vigore dal 01.01.2015, ai sensi del quale gli enti deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo proroga dei termini in forza di disposizione di legge;

Atteso che i termini di approvazione del bilancio di previsione triennale 2020 - 2022 sono stati prorogati al 31.07.2020 (Decreto Legge 9 aprile n. 18);

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell' addizionale già versato;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i contenuti del regolamento vigente per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 09 e voti contrari n. 01 consigliere Stefano Canevaro, espressi nei modi e termini di legge, essendo presenti e votanti n. 10 Consiglieri;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che la premessa del presente atto è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

2) Di modificare per l'anno 2020 e per le motivazioni descritte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola dallo **0,2%** allo **0,8%**;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2020 e documenti allegati e per mantenere livelli minimi dei servizi;

4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Con successiva unanime favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elena Bagnasco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elena Bagnasco

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Michele Gragnolati

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line consultabile sul sito www.comune.avolasca.al.it il giorno 24.07.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno **16/07/2020**

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile
- Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on- line

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Parodi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li 24.07.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Parodi